

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Art. 8 ter

(Capacità ricettiva)(1)

1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 18/2003